

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“I. Morra”

Codice Meccanografico: MTIS009001

Servizi Socio-Sanitari - Servizi Commerciali

Produzioni Industriali e Artigianali - Chimica, Materiali e Biotecnologie

Industria – Biotecnologie Ambientali - Produzioni Tessili Sartoriali

Manutenzione e Assistenza Tecnica

Apparati Impianti Servizi Tecnici Industriali e Civili - Manutenzione dei Mezzi di Trasporto



M.I.U.R.



F.S.E.



Oggetto: Regolamento d'Istituto, note per la sua attuazione.

Si informano le SS.LL. che dopo attenta lettura del Regolamento d'Istituto che qui integralmente si richiama, al fine di garantire il rispetto delle regole, dei ruoli di ciascuno, del diritto delle famiglie all'informazione tempestiva nonché l'attenta e scrupolosa osservanza del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e sue s.m.i. - “*Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*” e della legge L. n. 128 dell'8 novembre 2013 - “*Divieto di fumo nelle scuole*”, si ritiene di dover chiarire le modalità di applicazione di alcuni articoli del Regolamento, con l'avvertenza della loro immediata decorrenza.

Per la corretta attuazione delle disposizioni, si confida nell'esempio che Docenti e personale ATA vorranno dare e nella collaborazione di tutti.

Articoli tratti dal Regolamento d'Istituto	Note di attuazione
TITOLO I	
Art. 1 Inizio delle lezioni Le lezioni hanno inizio alle ore 8,15. I docenti e gli studenti devono trovarsi in classe cinque minuti prima, per dare inizio puntualmente all'attività scolastica.	- L'ingresso studenti e docenti è alle ore 8:10.
Gli studenti che giungono in Istituto oltre l'orario di inizio sono da considerarsi ritardatari. I ritardatari saranno ammessi in classe solo ed esclusivamente nella ipotesi di ritardo non superiore ai dieci minuti mediante giustificazione scritta del ritardo che attesti l'esistenza di validi motivi.	- Gli alunni ritardatari possono entrare in classe entro le ore 8:25. Il docente, in caso di ritardatario abituale, può rifiutare l'ingresso in aula affidando lo studente al collaboratore del plesso perché sia accompagnato in presidenza o vice presidenza; - Se il ritardo eccede i dieci minuti lo studente attende nella hall dell'istituto, accomodato sulle poltroncine all'uopo predisposte, l'inizio della seconda ora, senza allontanarsi dalla scuola, sotto la vigilanza dei collaboratori del DS o di un docente a ciò preposto; - L'ingresso alla seconda ora è disposto dal D.S. o dai suoi collaboratori; - E' compito dei coordinatori di classe contabilizzare gli ingressi in ritardo.
I docenti anoteranno sul registro di classe il ritardo di ognuno, apponendo la lettera “R” in colore rosso in corrispondenza del nominativo dell'alunno ritardatario, al fine di facilitare il controllo dell'inosservanza.	- I coordinatori di classe segnalano ai collaboratori del D.S. gli alunni con eccessivi ritardi o che compiono assenze.
Per i minorenni è possibile l'ingresso posticipato alla seconda ora solo se accompagnati da un	- I collaboratori del D.S. informano per le vie brevi i genitori dei minorenni o dei maggiorenni che

I.I.S. "I. MORRA"	REGOLAMENTO DI ISTITUTO	Pag. 2
<p>genitore o con regolare permesso firmato; in difetto di presenza del genitore, la scuola informerà prontamente la famiglia convocando il genitore per il giorno successivo. Per gli studenti maggiorenni è possibile l'ingresso posticipato alla seconda ora con giustificata scritta firmata dallo stesso e dal genitore "per conoscenza".</p>	<p>entrano alla seconda ora sprovvisti di giustificata. La comunicazione è trascritta in fonogramma e conservata nel fascicolo, personale dello studente.</p>	
<p>Art. 2 Assenze Gli studenti giustificano le loro assenze ai professori della prima ora di lezione. Gli studenti sono tenuti a giustificare l'assenza il primo giorno del rientro a scuola. E' possibile un solo giorno di rinvio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Per le assenze causate da malattie che superino i cinque giorni si esige il certificato medico; - Le assenze per malattia di tre giorni continuativi o più non entrano nel computo destinato alla definizione del voto di condotta, solo se è stato esibito certificato medico al rientro in classe. 	
<p>Nel caso in cui lo studente sia assente per oltre dieci giorni in un mese, anche non continuativi, l'Istituto convocherà la famiglia per informarla</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Il coordinatore informa la famiglia per telefono, interloquendo esclusivamente con almeno un genitore che eserciti la responsabilità genitoriale; - La conversazione deve essere trascritta in fonogramma che, una volta sottoposto al vaglio del D.S. o di un suo collaboratore è depositato nel fascicolo personale dell'alunno; - Se i genitori sono irraggiungibili il coordinatore invia per posta l'informativa alla famiglia convocandola per un colloquio; - Se l'alunno non rientra entro il decimo giorno di assenza continuativa il coordinatore informa il D.S. o un suo collaboratore. Particolare attenzione dovrà porsi nel caso in cui lo studente sia in obbligo scolastico. 	
<p>Art. 4 Uscita dall'Istituto Gli studenti non possono uscire dall'Istituto, prima del termine delle lezioni, se non previa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico o di un suo delegato, prelevati da un genitore se minorenni, con valida motivazione se maggiorenni e previa giustificata firmata dal genitore "per conoscenza" e, in ogni caso, solo nelle ultime due ore di lezione. Tali uscite anticipate saranno consentite <u>sino ad un massimo di 3 volte nel quadrimestre</u>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - I minorenni non possono uscire se non prelevati da un genitore. Sono escluse le deleghe anche se a parenti; - Per i maggiorenni per giustificata firmata si intende la richiesta d'uscita firmata dal genitore e accompagnata dalla fotocopia del documento d'identità, datata e firmata in originale; - Le uscite avvengono solo al cambio dell'ora, urgenti necessità diverse dovranno essere, anche successivamente, documentate opportunamente; - E' compito dei coordinatori di classe contabilizzare le uscite in anticipo. 	
<p>Art. 7 Decoro dell'aula Non è consentito lasciare sopra e sotto i banchi, sulle sedie, negli armadi, sul pavimento, fazzolettini di carta, bicchieri usati, involucri e avanzi di cibo, e quant'altro pregiudichi l'igiene e il decoro dell'aula</p>	<ul style="list-style-type: none"> - All'accadere, in primis i rappresentanti di classe e quindi gli altri studenti, sono tenuti a ripristinare le condizioni di decoro, anche la mattina del giorno successivo; - I collaboratori scolastici segnaleranno, al D.S. o ai suoi collaboratori, l'accadere dei fatti. 	
<p>Art. 8 La colazione Poiché non è possibile sottrarre alle ore di lezione tempo da destinare alla ricreazione, gli studenti possono consumare durante la lezione la propria colazione, nei quindici minuti dell'ora che sarà indicata per ogni piano e per ogni mese.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - E' fatto assoluto divieto di consumare qualsiasi vivanda nei corridoi o nel bar e in aula se non nei 15 minuti indicati 	
<p>Art. 9 Uso del telefonino e di strumenti similari E' fatto divieto dell'uso del cellulare e di strumenti similari durante le lezioni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ovunque è vietato l'uso dei cellulari. - Foto e registrazioni audio video se non 	

	<p>strettamente attinente le attività didattiche e comunque non ritraenti persone o fatti interni alla classe sono proibite. La trasgressione è punita con la corrispondente sanzione prevista dal regolamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si ricorda la rilevanza penale del ritrarre o filmare indebitamente persone, fatti o situazioni; - E' permesso fare foto alla sola lavagna o a fogli contenenti compiti assegnati per casa o spiegazioni.
<p>Art. 12 Inosservanza delle disposizioni di sicurezza Nel caso di inosservanza delle disposizioni di sicurezza (D.l.vo 626/94 e succ. modifiche ed integ.) lo studente sarà punito, con decisione del C.d.C., con l'applicazione delle sanzioni di cui ai successivi artt. 17 e 18 graduate alla entità e gravità della inosservanza ed eventuale incidenza sul voto in condotta in sede di scrutinio .</p>	<ul style="list-style-type: none"> - È fatto obbligo a tutti di osservare le prescrizioni e le disposizioni di sicurezza indicate; - E' fatto divieto di manomettere o modificare qualsiasi impianto o presidio di sicurezza; - Tutti possono segnalare disfunzioni o fornire suggerimenti ai preposti o alla R.S.P.P.
<p>Art. 13 Danni a cose per comportamento violento e inosservanza del regolamento Qualora in Istituto o fuori, uno o più studenti procurino danni agli oggetti e/o alle strutture e/o agli arredi saranno sottoposti, con decisione del C.d.C., alla sanzione di cui al successivo art. 18 graduata alla entità e gravità della inosservanza ed incidenza sul voto in condotta in sede di scrutinio; sarà, inoltre, loro richiesto il risarcimento del danno o il ripristino della situazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Il danno dovrà essere stato cagionato volontariamente o per inosservanza delle prescrizioni; - L'importo del risarcimento sarà quantificato dall'ufficio tecnico.
<p>Artt. 17 – 18 -19 Sanzioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Il coordinatore, una volta che il C.d.C. si sia espresso, informa della decisione la famiglia dello studente alla quale propone anche l'applicazione di una eventuale sanzione alternativa a quella comminata, che sarà stata individuata dallo stesso C.d.C. con riferimento allo specifico fatto contestato e nel rispetto della finalità educativa della sanzione.
<p>TITOLO II</p>	
<p>Art. 25 Modalità di uscita Resta il dovere degli insegnanti in servizio all'ultima ora di non lasciare l'aula se non quando gli alunni siano usciti da essa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Considerato il dovere di sorveglianza all'interno dell'istituto, i docenti controllano e accompagnano gli studenti fino all'uscita dalla scuola.
<p>TITOLO V</p>	
<p>Art. 30 Diritto di assemblea Tutte le componenti della comunità scolastica (alunni, genitori, personale docente, personale A.T.A.) possono riunirsi in assemblea nei locali dell'Istituto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Una volta accertata la disponibilità e la rispondenza dei locali alle necessità e alle imposizioni di legge.
<p>Art. 31 Frequenza e durata delle assemblee Premesso che gli organi studenteschi possono tenere una sola assemblea di classe ed una di Istituto al mese, la prima non può superare le due ore di lezione; la seconda non può superare la durata delle ore di lezione di una giornata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Le assemblee, regolarmente richieste sono concesse previa disponibilità di idonee strutture - Nelle assemblee d'Istituto, le classi sono disposte nella sala secondo l'ordine indicato dalle F.S. preposte e sorvegliate, per tutta la loro durata, dai docenti individuati di volta in volta . - Il coordinatore di classe ed i docenti delle ore

I.I.S.“I. MORRA”	REGOLAMENTO DI ISTITUTO	Pag. 4
	interessate sottoscrivono la richiesta di assemblea di classe che è sottoposta alla verifica dal docente che svolge la funzione strumentale alunni.	
<p>Fumo Nota MIUR prot. n. 527 del 27 gennaio 2014 – Tutela della salute nelle Scuole – Attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 4, commi 1 e seguenti, del D.L. n. 104 del 12 settembre 2013, convertito con modificazioni in L. n. 128 dell’8 novembre 2013 -Divieto di fumo nelle scuole.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - L'articolo 51 della Legge 16 gennaio 2003, n.3 stabilisce il divieto di fumo nei locali chiusi quindi anche all'interno delle scuole, compresi i bagni; - l'articolo 4 del decreto legge 12 settembre 2013, n.104 convertito nella Legge 8 novembre 2013, n.128 ha esteso tale divieto alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche - Lo stesso articolo 4 precisa, al comma 2, che è vietato anche l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione; - Per pertinenza si intendono tutte le aree, anche all'aperto, situate entro il perimetro dei cancelli della scuola. 	

Matera 6 marzo 2017

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Epifania
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2
del D. Lg.vo n.39/93